

AUDIZIONE

25 SETTEMBRE 2024 ore 18.00

**Quarta e Quinta Commissione
del Consiglio Regionale della Sardegna
Disegno di Legge n. 45/2024**


Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi

Prime considerazioni

(seguirà un documento di dettaglio tecnico)

Il DDL oggetto della presente audizione dovrebbe avere la finalità dettata dal Decreto Ministeriale del 21 giugno 2024 di (art. 7 comma 2 lett. a), cioè di “massimizzare le aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A (potenza complessiva FER da **raggiungere per la Sardegna al 2030 di 6,2 GW** (triplicando l’attuale potenza installata) su un totale di 80 GW nazionali – 5° regione italiana per target dopo Sicilia 10,4, Lombardia 8,7, Puglia 7,3 ed Emilia-Romagna 6,3 GW). Giustamente la normativa nazionale prevede che tale *massimizzazione* debba essere contemperata dalle garanzie di tutela, in primis del patrimonio culturale e del paesaggio.

**TARGET Regione Sardegna capacità FER da Decreto MASE
Giugno '24:**



Occorre ricordare che gli obiettivi di una potenza aggiuntiva nazionale di 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 2020 sono obiettivi fissati dal PNIEC e rispondono agli obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto “Fit for 55”, anche alla luce del “Repower UE”.

In tale scenario, la **domanda da porsi nell’esaminare il DDL regionale è se questo sia adeguato e coerente**, nei tempi, nei costi, nei rapporti d’efficienza tecnologica/energetica e di equilibrio territoriale/ambientale/paesaggistico, **al raggiungimento del target assegnato alla Sardegna.**

Evidentemente non è qui in discussione, non essendone la sede propria, se i 6,2 GW di potenza minima aggiuntiva di FER per la Sardegna siano congrui ma solo come disciplinare, nei limiti e termini posti dal legislatore nazionale, i presupposti localizzativi e procedurali per consentire agli operatori energetici, unitamente alle comunità di produttori, utenti e consumatori, di **concorrere al conseguimento degli obiettivi attribuiti anche alla nostra regione.**

Sul punto sono forse opportune alcune premesse di contesto.

La generazione di energia elettrica in Sardegna è pari a 13,4 TWh, di cui il 75% (10 TWh) è prodotta da fonte fossile. **La nuova versione del PNIEC** (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) trasmesso dal MASE alla Commissione europea in data 1° luglio 2024 **conferma la progressiva fermata delle centrali italiane a carbone a partire dal 2025.**

Per quanto riguarda le due centrali a carbone della Sardegna (Sulcis e Fiumesanto – 1000 MW), questa scadenza sarà modulata per garantire la realizzazione di tre condizioni essenziali di sviluppo (PNIEC pag. 250):

- nuova capacità di generazione rinnovabile;
- nuova capacità accumulo di energia elettrica (capacità di accumulo per 400 MW localizzata nonché l'installazione di compensatori per almeno 250 MVAR) insieme a nuova capacità di generazione a gas;
- linea di interconnessione Tyrrhenian Link tra Sardegna e Sicilia e Campania;

Sempre nell'ultima versione del PNIEC luglio 2024 è riportato quanto segue: *“Per la Sardegna lo sviluppo di FER, accumuli e nuove interconnessioni con il Continente (Tyrrhenian link, SACOI 3) sono indispensabili per garantire le condizioni tecniche di sicurezza della rete necessarie a completare l'abbandono del carbone nella produzione elettrica (totale circa 1.000 MW) e ad oggi vi sono difficoltà tecniche a conseguire a pieno tale obiettivo entro il 2025. Appare quindi realistica, come già detto, l'ipotesi di avviare il phase-out **nell'Isola**, comunque, a partire dal 2025 (data prevista per l'effettiva entrata in esercizio della capacità di accumulo contrattualizzata in Sardegna per le aste del CM 2024) e **completare il processo nel 2028**. Di seguito la tabella per la Sardegna:*

Tabella 38 - Dismissione della capacità a carbone in Sardegna

Mese/anno	Capacità abilitata alla dismissione (MW)	Vincoli tecnici alla dismissione
Aprile 2025	445	Entrata in servizio della capacità di accumulo contrattualizzata in Sardegna per le aste CM 2024
Gennaio 2028	250	Entrata in esercizio del primo cavo ramo Ovest Tyrrhenian Link
Gennaio 2029	265	Completamento del collegamento Tyrrhenian Link

Se da un lato vi è un tema ineludibile di transizione dalle fonti fossili al contempo sussiste quello della oculata gestione e sincronizzazione del processo negli anni a venire. Occorre garantire sia la sicurezza e stabilità della fornitura che la sostenibilità ambientale e della rete di trasmissione e distribuzione ancora fortemente da adeguare e potenziare. Sempre più numerose sono ancora le imprese che hanno installato impianti FER che

attendendo collegamenti alla rete per carenze infrastrutturali, con conseguente perdite economiche e scoraggiamento di ulteriori investimenti.

Anche da questo quadro emerge l'assoluta centralità e crucialità delle FER, di cui ha assoluto bisogno la Sardegna, certamente all'interno di un **equilibrato mix delle diverse fonti e produzioni energetiche**, che arrivi in un prossimo futuro anche a ricomprendere il nucleare di nuova generazione.

L'energia è stata la prima fonte di industrializzazione della Sardegna e permane ancora assolutamente decisiva e strategica nell'attuale contesto di sostenibilità come fattore di crescita tecnologica e produttiva. Le imprese sarde non possono essere spiazzate per il problema dei costi energetici e/o per l'indisponibilità delle fonti soprattutto se abbisognano di quelle termiche, come le frequenti crisi di questi anni hanno dimostrato.

Per la competitività e la transizione energetica dell'isola, **dopo una attesa di oltre cinquant'anni ed innumerevoli accordi ed impegni istituzionali**, non può non trovare finalmente soluzione entro i primi mesi del 2026, con realizzazione, completamento e operatività, la **metanizzazione dell'isola** che, nel colmare un ritardo storico, consenta finalmente di disporre di questa fonte su tutto il territorio regionale, a costi e condizioni assimilate al contesto nazionale, superando una rara e profondamente iniqua condizione di svantaggio rispetto alle altre regioni italiane ed europee. Occorre addivenire in tempi rapidissimi a decisioni definitive ed attuative fornendo così risposte sia alle aspettative di rilancio dei poli industriali che ai contesti sociali e diversi bacini di utenza, precostituendo peraltro le condizioni per lo sviluppo e la trasmissione futura dell'idrogeno.

Il tema energetico, essendo decisivo per la Sardegna, necessita certamente, come prevede il DDL in oggetto al comma 10 dell'art. 3 di un sollecito **aggiornamento del Piano Energetico Ambientale della regione Sardegna (PEARS)** per il quale si chiede una tempistica assolutamente più ridotta rispetto ai 16 mesi previsti.

Pari favore si esprime in termini generali verso la previsione del comma 9 dell'art. 3 del DDL di istituire **l'Agenzia e l'Osservatorio Regionale per l'Energia**. Ovviamente si fa riserva di valutare nel merito le proposte di come gli stessi saranno declinati in termini di funzioni e competenze, struttura, orientamento ed efficienza.

L'aggiornamento del PEARS e la costituzione dell'Agenzia e dell'Osservatorio per l'Energia, unitamente ad una corretta attività di studio, analisi,

monitoraggio, consultazione e comunicazione, possono dare un contributo decisivo a portare in Sardegna il confronto sulle tematiche energetiche in un alveo scevro da pregiudizi, con un affidabile ed oggettivo supporto sul piano tecnico e scientifico, premessa migliore per il governo di questi processi. Maggiore competenza, conoscenza, capacità di programmazione e gestione, unitamente alla certezza del diritto ed a regole congrue e funzionali, sono i presupposti per accompagnare gli operatori corretti, contrastare i possibili speculatori, tutelare ambiente e paesaggio, soddisfare la domanda attuale e futura di una energia sempre più sostenibile.

§§§

Venendo al merito del DDL regionale, con **riserva di produrre articolate e puntuali osservazioni nei prossimi giorni**, anticipiamo in termini generali che il testo proposto:

- si pone in netto contrasto con il **principio del legittimo affidamento** avendo **effetto retroattivo** per i provvedimenti autorizzatori in corso o già emanati alla data di entrata in vigore e non coerenti con la nuova legge, in particolare per quegli impianti che ricadano nelle aree ora qualificate non idonee, risultando quindi privi di efficacia se l'esecuzione dei lavori di realizzazione non abbia avuto inizio ovvero non abbia comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.
- pregiudica sia i progetti in procedura che quelli programmati, compromettendo seriamente il già complesso raggiungimento del target assegnato per il 2030, considerata soprattutto la **non idoneità del 99% del territorio regionale** stimata e dichiarata in sede stessa di presentazione del DDL. I criteri e vincoli generali di non idoneità (es. ampi buffer da beni tutelati e da aree specifiche, divieto/limitazioni su aree agricole, preclusione intere aree con vincoli) oltre ad apparire spesso impropriamente più stringenti estendono grandemente le aree definite non idonee «ex ante», per Fotovoltaico a terra/Agrovoltaico e Wind utility-scale, senza permettere una valutazione progetto specifica in iter autorizzativo;
- **penalizza/ostracizza gli impianti di grandi/medie dimensioni** che invece, in molti casi possono concorrere, per efficienza ed economia di scala, a ridurre nel complesso gli impatti ambientali;
- **non assicura adeguati percorsi premiali per l'autoproduzione industriale**. Il tema è di rilievo anche in riferimento all'Energy Release finalizzata a promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, tenuto conto degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima - PNIEC. Nello specifico tale misura supporta la transizione

energetica dei settori industriali esposti alla concorrenza internazionale e, quindi, a maggiore rischio di delocalizzazione, fornendo ai clienti finali energivori: una priorità nella concessione di superfici pubbliche per la realizzazione degli impianti in caso gli Enti concedenti ricevessero più richieste per le medesime aree; la facoltà di richiedere per 36 mesi (3 anni) una anticipazione del 50% dell'energia che verrà generata a seguito dei loro investimenti e delle relative Garanzie d'Origine.

- **di contro riconosce ai Comuni** (art. 3 commi 1,2,3,4,) **la possibilità di presentare istanze di FER su aree non idonee, anche variando gli strumenti urbanistici.** Suscita al riguardo forti perplessità il principio per il quale la non idoneità di un'area non sia determinata da oggettive caratteristiche ambientali, naturalistiche, etc., valide erga omnes, ma cambi in ragione del soggetto proponente (pubblico). D'altro canto, non si escludono potenziali rischi "distorsivi" sia in riferimento alle alterazioni delle ordinarie dinamiche di mercato che di relazioni improprie tra i vari soggetti che una tale norma potrebbe incentivare.

In termini puntuali si chiede fin d'ora di riconsiderare il DDL affinché:

- 1) le aree idonee individuate ex lege dall'articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 ("Direttiva RED II") continuino ad essere considerate dal DDL aree idonee;
- 2) le nuove disposizioni regionali non si applichino ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie ad ottenere l'autorizzazione a realizzare l'impianto (in coerenza con quanto fatto dal Governo con l'art. 5 del DL Agricoltura). In ogni caso, dovranno essere fatti salvi tutti i progetti, già in corso di autorizzazione, che dal 2021 ad oggi sono stati localizzati nelle aree idonee ex lege (art. 20 d.lgs. 199/2021).
- 3) non siano ritenuti inammissibili i progetti di revamping e repowering relativi agli impianti realizzati in data antecedente all'approvazione del DDL che, nelle aree non idonee, prevedano aumenti di superficie occupata ovvero, in caso di eolico, d'altezza degli aerogeneratori
Ciò in coerenza con la nuova versione del PNIEC che sostiene che *"Per il raggiungimento degli obiettivi rinnovabili al 2030 sarà necessario non solo stimolare nuova produzione, ma anche preservare quella esistente e anzi, laddove possibile, incrementarla promuovendo il revamping e repowering di impianti potenzialmente ancora competitivi. In particolare, l'opportunità di favorire investimenti di revamping e repowering dell'eolico esistente con macchine più evolute ed efficienti, sfruttando la buona ventosità di siti già conosciuti e utilizzati, consentirà anche di limitare l'impatto sul consumo del suolo."*